Conto corrente con la Posta

Anno 84° — Numero 78

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Lunedì, 5 aprile 1943 - ANNO XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno e Colonie	Abb annuo L. 100	All'Estero	Abb. annuo L. 200	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 60	All'Estero	Abb. annuo L. 120
	» semestrale » 50		» semestrale » 100		» semestrale » 30		» semestrale » 60
	» trimestrale » 25		» trimestrale » 50		» trimestrale » 15		» trimestrale » 30
	Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4		Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie	Abbonamento annuo. . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari.	All'Estero	Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni " della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1943

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 6 febbraio 1943-XXI n. 144.

Regolazione e revisione dei prezzi delle forniture, delle opere e delle costruzioni concernenti le Amministrazioni militari, i servizi speciali creati per la guerra e ogni altro ente o servizio dello Stato chiamato a disimpegnare compiti e funzioni connessi con lo svolgimento della guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' costituita una Commissione incaricata di pronunziarsi sui prezzi di aggiudicazione delle forniture, delle opere e delle costruzioni, d'importo non inferiore a lire 3.000.000 occorrenti:

a) alle Amministrazioni del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza, della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale e di ogni altro Corpo armato;

b) ai servizi speciali creati per la guerra, previsti dalla legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, e agli altri che siano dichiarati tali dal provvedimento che li istituisce;

c) a ogni altro ente o servizio dello Stato chiamato a disimpegnare, anche in parte, compiti e funzioni dipendenti o comunque connessi allo svolgimento della guerra e da determinarsi, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, d'intesa col Ministro per le finanze.

E' in facoltà del Ministro competente di chiedere che la Commissione si pronunzi sui prezzi delle forniture, delle opere e delle costruzioni per le Amministrazioni e gli Enti innanzi indicati, anche quando l'importo risulti inferiore a lire 3.000.000.

Nei casi di cui al primo e al secondo comma non possono essere approvati contratti che stabiliscano prezzi superiori a quelli riconosciuti equi dalla Commissione predetta, salvo determinazione motivata del Ministro competente.

Le disposizioni del presente articolo si applicano ai contratti che vengano stipulati fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

Art. 2.

La Commissione di cui al precedente articolo procederà altresì, ai fini dell'eventuale riduzione dei prezzi pattuiti, alla revisione dei contratti per forniture, opere e costruzioni di cui all'art. 1, d'importo non inferiore a lire 3.000.000 stipulati prima dell'entrata in vigore della presente legge a partire dal 1° gennaio 1939-XVII, dalle Amministrazioni servizi ed enti indicati nel precedente art. 1.

Possono però essere soggetti a revisione anche i contratti d'importo inferiore quando la Commissione, a suo insindacabile parere, lo ritenga opportuno, compresi quelli previsti dagli articoli 3 e 5 del R. decreto-legge 21 giugno 1940-XVIII, n. 856, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1940-XVIII, numero 1518.

La Commissione, ove giudichi, sentita la ditta contraente, che il prezzo o i prezzi determinati in tali contratti siano superiori a quelli rispondenti a una giusta valutazione e debbano perciò essere ridotti, stabilisce il conseguente addebito che viene dall'Amministrazione notificato alla ditta contraente e diviene definitivo, trascorsi i 30 giorni dalla data della notificazione, salvo che la ditta medesima non produca ricorso.

La cognizione del ricorso è deferita ad un Collegio arbitrale composto di cinque membri, dei quali uno scelto tra i magistrati di grado 3° della Corte suprema di cassazione due tra i magistrati di grado non inferiore al 4° del Consiglio di Stato e della Corte dei conti designati dai rispettivi presidenti e due nominati per ogni controversia, uno dal Ministro per le finanze e l'altro dalla parte ricorrente.

Il Collegio è presieduto dal magistrato dell'Ordine giudiziario.

Il ricorso della ditta al giudizio del Collegio arbitrale abilita il Collegio stesso a confermare, accrescere, o diminuire i prezzi fissati dalla Commissione.

Il Collegio, che ha competenza giuridica e tecnica, ha facoltà di regolare lo svolgimento del giudizio nel modo che ritenga più opportuno

Contro la decisione del Collegio è ammesso soltanto il ricorso alla Corte Suprema di cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione del Collegio.

Art. 3.

La riscossione delle somme dovute all'Erario in relazione al disposto del precedente art. 2 è effettuata dall'Amministrazione con le norme stabilite per la riscossione dell'imposta straordinaria sui maggiori utili derivanti dalla guerra.

Dall'importo addebitato sono portate in deduzione le quote delle imposte dirette e dell'imposta sull'entrata, che, in seguito alla rettifica dei prezzi, secondo le disposizioni degli articoli precedenti, risultino pagate in più.

Art. 4.

La Commissione di cui all'art. 1 è nominata con decreto Reale sulla proposta del DUCE del Fascismo,

Capo del Governo, e sarà composta di un Ministro di Stato, presidente, di un Senatore del Regno, di un Consigliere nazionale, di due esperti scelti fra persone di particolare competenza, nonchè di quattro tecnici designati rispettivamente dal Ministero della guerra, dal Ministero della marina, dal Ministero dell'aeronautica e dal Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra.

Alla Commissione potranno essere aggregati tecnici delle Amministrazioni non considerate al precedente comma, in relazione alla particolare natura del contratto che deve formare oggetto di pronunzia o di revisione.

Col decreto Reale, di cui al primo comma del presente articolo, ad uno dei membri della Commissione sarà attribuita la qualifica di vice presidente affinchè possa sostituire il presidente in caso di assenza o di impedimento.

Art. 5.

Restano ferme le disposizioni del R. decreto-legge 21 giugno 1940-XVIII, n. 856, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1940-XVIII, n 1518.

La procedura prevista dalla presente legge non sospende in alcun caso l'esecuzione del contratto.

Gli articoli 2 e 3 della presente legge non si applicano ai contratti relativi ai lavori di difesa alla frontiera alpina, per i quali valgono le norme della legge 28 novembre 1940-XIX, n. 1726.

Art. 6.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare le norme integrative ed esecutive occorrenti per l'attuazione della presente legge che ha vigore dal giorno della sua pubblicazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 febbraio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO — DE MARSICO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO

REGIO DECRETO 25 marzo 1943-XXI, n. 145.

Norme integrative ed esecutive per l'attuazione della legge che dispone la regolazione e revisione dei prezzi delle forniture, delle opere e delle costruzioni concernenti le Amministrazioni militari, i servizi speciali creati per la guerra e ogni altro ente o servizio dello Stato chiamato a disimpegnare compiti e funzioni connessi con lo svolgimento della guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 6 della legge 6 febbraio 1943-XXI, n. 144, che dispone la regolazione e la revisione dei prezzi delle forniture, delle opere e delle costruzioni concernenti le Amministrazioni militari, i servizi speciali creati per la guerra e ogni altro ente o servizio dello Stato chiamato a disimpegnare cómpiti e funzioni connessi con lo svolgimento della guerra;

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, d'intesa col Ministro per le finanze e col Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Commissione, istituita con l'art. 1 della legge 6 febbraio 1943-XXI, n. 144, assume la denominazione di Commissione centrale per la revisione dei contratti di guerra.

Art. 2.

Se, nella esecuzione di un contratto, pel quale non sia intervenuta la pronuncia della Commissione, sorga la necessità di arrecarvi mutamenti che ne facciano crescere l'ammontare oltre il limite indicato nell'articolo 1 della legge 6 febbraio 1943-XXI, n. 144, prima che si provveda al pagamento finale deve essere interpellata la Commissione suddetta.

Sono analogamente sottoposte all'esame della Commissione:

a) le convenzioni addizionali a contratti sui quali essa abbia pronunciato, anche se non raggiungano il limite accennato nel comma precedente;

b) i contratti di importo inferiore a lire 3.000.000 anche se posti in essere in tempi successivi, quando essi risultino stipulati con lo stesso fornitore e per lo stesso oggetto e raggiungano, nel complesso, l'indicato importo.

Art. 3.

La Commissione, prima di emettere ogni deliberazione definitiva, ai sensi dell'art. 2 della legge 6 febbraio 1943-XXI, n. 144, che riduca il prezzo pattuito in contratto, interpella l'impresa interessata fissandole un termine. L'impresa, entro il termine stesso, ha la facoltà di presentare, pel tramite dell'Amministrazione competente, le proprie deduzioni e tutti gli elementi e gli atti che stimi utili ai fini della esatta valutazione del prezzo.

In casi eccezionali, e con l'autorizzazione del presidente, le deduzioni e gli atti suddetti possono essere esibiti alla Commissione direttamente.

L'interpellanza delle imprese da parte della Commissione, ai fini indicati nel presente decreto, può seguire in via diretta, mediante lettera raccomandata, al domicilio eletto in contratto, o pel tramite dell'Amministrazione contraente.

Art. 4.

Le deduzioni delle imprese possono essere prodotte in carta libera. Possono essere parimenti esibiti in esenzione dal bollo e dal registro tutti gli atti che non siano soggetti a tali tasse fin dall'origine o siano soggetti a registrazione gratuita.

Art. 5.

L'impresa, a carico della quale sia elevato addebito per riduzione di prezzi, ha facoltà di rivalersene, proporzionalmente, a carico dei subfornitori necessari o di cui siasi avvalsa con il consenso dell'Amministrazione.

Art. 6.

I contratti d'importo non inferiore a lire 3.000.000, stipulati e non ancora approvati prima dell'entrata in vigore della legge 6 febbraio 1943-XXI, n. 144, sono sottoposti a revisione della Commissione, ai sensi dell'art. 2 della legge medesima, dopo che tale approvazione sia intervenuta.

Art. 7.

L'incarico dei commissari è personale.

Col Regio decreto indicato nel primo comma dell'articolo 4 della legge 6 febbraio 1943-XXI, n. 144, si provvede altresì alla nomina di un supplente per ciascuno esperto e per ciascun tecnico designato dalle Amministrazioni ivi indicate.

A rendere valide le deliberazioni, è necessaria la presenza della metà almeno dei componenti la Commissione.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza di voti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

I tecnici aggregati alla Commissione, ai sensi del secondo comma del citato art. 4, hanno voto consultivo.

Art. 8.

Il presidente dirige i lavori, designa i relatori, convoca la Commissione, presiede la riunione e regola la discussione.

E' vietato di far conoscere il nome dei relatori.

Alle riunioni della Commissione assiste un segretario, scelto dal presidente, che ne redige sommariamente il verbale.

Le deliberazioni, firmate dal presidente ed inserite in un registro da lui vidimato, sono comunicate al Ministro competente, per il tramite delle Ragionerie centrali.

Copia delle deliberazioni portanti riduzione dei prezzi è inviata, a cura della Segreteria della Commissione, al Ministero delle finanze, con l'indicazione della data in cui le deliberazioni stesse sono state rimesse alla Amministrazione interessata.

Art. 9.

Il presidente ha facoltà di chiedere l'intervento, in seno alla Commissione, dei funzionari o privati che, a suo giudizio, possano fornire notizie o chiarimenti sui contratti in esame.

La Commissione può demandare all'Amministrazione interessata gli elementi e gli atti che ravvisi utili alle proprie indagini. Può altresì chiedere che l'Amministrazione stessa compia gli accertamenti a tale fine occorrenti, comunicandone i risultati.

Art. 10.

La Commissione può disporre tutte le indagini e gli accertamenti che reputi necessari per le sue valutazioni. L'esecuzione di essi può essere delegata a uno o più componenti della Commissione stessa, ad esperti addetti all'Ufficio di segreteria o dipendenti da altra Amministrazione ed anche ad estranei.

Le imprese hanno l'obbligo di fornire tutti gli elementi di giudizio chiesti dalla Commissione o dai suoi delegati, consentendo che questi svolgano il proprio cómpito e mettendo a loro disposizione i mezzi occorrenti per i vari accertamenti.

La Commissione può porre a carico delle imprese le spese degli accertamenti, se il risultato di essi non risponda alle dichiarazioni delle imprese stesse.

Art. 11.

Le deliberazioni della Commisisone, che dichiarano doversi fare luogo ad addebiti per riduzione di prezzi, debbono contenere una succinta enunciazione dei motivi e la precisa indicazione delle somme che si ritengono dovute.

Il Ministro competente, entro 10 giorni dal ricevimento, provvede alla loro notificazione all'interessato con l'avvertimento che nel termine di 30 giorni dalla notificazione può essere presentato ricorso al Collegio arbitrale ai sensi dell'art. 2 della legge 6 febbraio 1943-XXI, n. 144, copia della notifica è rimessa al Ministero delle finanze.

La notifica può essere fatta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 12.

Le Ragionerie centrali, prima di dar corso ai contratti, debbono accertarsi che le varianti, eventualmente introdotte dopo la pronuncia della Commissione, non abbiano influenza alcuna sul prezzo.

A tal fine le Amministrazioni, nell'inviare gli schemi di contratto, corredati dei relativi allegati tecnici, alla Commissione, ne fanno tener copia, contemporaneamente, alle Ragionerie centrali.

Ove dal riscontro emergesse una variante comunque influente sul prezzo e non giustificata da determinazione del Ministro, ai termini del penultimo comma dell'art. 1 della legge 6 febbraio 1943-XXI, n. 144, le Ragionerie centrali sospendono il visto di competenza e ne riferiscono al Ministro interessato ed a quello per le finanze.

Art. 13.

Le spese per il funzionamento della Commissione e per la retribuzione del relativo personale sono inscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad introdurre in bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti per far fronte alla spese indicate.

Art. 14.

Al funzionamento della Commissione si provvede:

a) mediante l'assegnazione di personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, incaricato di adempiere prestazioni presso la Commissione conservando altresì il proprio ufficio ordinario oppure messo a disposizione nella posizione di comando, intendendosi a tale effetto istituita detta posizione per i personali i cui ordinamenti non la prevedono.

I relativi provvedimenti sono emanati dai Ministri competenti, d'intesa col Ministro per le finanze;

b) mediante l'assunzione di personale non di ruolo, nel numero strettamente indispensabile, con le modalità, alle condizioni e col trattamento di cui al Regio decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1108, e successive modificazioni, o mediante l'assunzione di pensionati ai termini e alle condizioni di cui alla legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 528.

I relativi provvedimenti sono emanati dal Ministro per le finanze su proposta del presidente della Commissione;

c) mediante il comando di militari da richiedersi dal Ministro per le finanze al Comando Supremo, dal quale essi dipenderanno direttamente agli effetti militari.

Con decreto dello stesso Ministro saranno determinati gli assegni dei componenti della Commissione.

Per le indagini e gli accertamenti di cui all'articolo 10, come per la revisione e la elaborazione dei dati relativi, la Commissione può avvalersi dell'opera di persone estranee all'Amministrazione dello Stato, tecnicamente competenti. Al conferimento dei relativi incarichi sarà provveduto su proposta del presidente della Commissione, con decreto del Ministro per le finanze, col quale verrà determinata altresì, in base all'importanza dell'incarico, la misura del compenso.

Art. 15.

Per quanto concerne la franchigia postale, telegrafica e telefonica, la Commissione è equiparata alle Amministrazioni dello Stato.

Art. 16.

I membri permanenti del Collegio arbitrale istituito con l'art. 2 della legge 6 febbraio 1943-XXI, n. 144, sono nominati con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, d'intesa con i Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze.

Col decreto di cui al precedente comma saranno altresì nominati tre membri permanenti supplenti, uno dei quali scelto fra i magistrati di grado terzo della Corte Suprema di cassazione, uno fra i consiglieri di Stato e uno fra i consiglieri della Corte dei conti, designati dai rispettivi presidenti.

Il segretario e il vice segretario ed il personale di segreteria sono nominati con decreti del Ministro per la grazia e giustizia, d'intesa col Ministro per le finanze.

Venendo a mancare per qualsiasi causa alcuno degli arbitri permanenti, si provvede alla sua sostituzione con le modalità prevedute dal secondo comma del presente articolo.

Se si tratta di arbitro di parte, provvede alla sostituzione il Ministro per le finanze o la parte che ha nominato quello mancante.

Art. 17.

Il ricorso al Collegio arbitrale deve essere proposto, a pena di decadenza, nel termine di 30 giorni dalla data della notificazione della deliberazione della Commissione centrale.

Il ricorso deve essere presentato entro detto termine nell'Ufficio di segreteria del Collegio arbitrale, con la prova dell'eseguita notificazione di copia di esso alla Amministrazione.

Il ricorso deve contenere, sotto pena di inammissibilità, l'indicazione specifica dei motivi d'impugnazione, la designazione dell'arbitro di parte, la elezione del domicilio in Roma, e la firma del ricorrente o del suo procuratore. Qualora l'arbitro scelto non intervenga nel giorno fissato, senza giustificato motivo o dichiari di non accettare o abbandoni l'ufficio, la scelta verrà fatta dal presidente.

La dichiarazione di inammissibilità per decorrenza del termine di cui al primo comma del presente articolo, per difetto di indicazione dei motivi della domanda d'arbitrato o degli altri prescritti adempimenti, è fatta dal presidente del Collegio arbitrale, con suo decreto motivato.

Il presidente determina il presunto ammontare delle spese per il giudizio arbitrale e per le competenze degli arbitri, che devono essere anticipate dal ricorrente mediante deposito presso un istituto di credito, intestato alla segreteria del Collegio.

I prelevamenti dal detto deposito possono essere eseguiti soltanto su ordine del presidente del Collegio.

Il deposito deve essere effettuato, a pena di decadenza, entro il quinto giorno da quello della ricezione dell'avviso comunicato dal segretario.

E' consentito alla ditta di farsi assistere e difendere da un avvocato iscritto nell'albo speciale dei patrocinanti in Cassazione.

Il presidente, qualora una delle parti espressamente lo chieda, ammette una breve discussione orale sui punti maggiormente controversi.

Il deposito nella segreteria della decisione del Collegio arbitrale tiene luogo della pubblicazione e della notificazione alle parti.

Le comunicazioni alle parti sono eseguite dall'Ufficio di segreteria, il quale dà anche comunicazione al Ministero delle finanze dei ricorsi presentati contro le deliberazioni della Commissione centrale.

Art. 18.

Gli arbitri giudicano secondo le norme di diritto, in base alle prove e agli atti prodotti dalle parti o acquisiti di ufficio in causa. Sono esclusi i mezzi istruttori della prova per testimoni, delle perizie, e delle ispezioni di cose e di località.

Il Collegio arbitrale decide sulle spese del giudizio e sui compensi dovuti ai difensori.

Con successivo provvedimento saranno stabilite le norme per la determinazione dei compensi a favore dei componenti del Collegio arbitrale.

Il ricorso, le memorie dei ricorrenti, e la sentenza arbitrale sono compilati nella carta da bollo prescritta per i giudizi di Cassazione.

Copia autentica della decisione viene rimessa, dal segretario del Collegio, al Ministero delle finanze.

Art. 19.

Trascorso il termine previsto dall'art. 11 senza che la ditta abbia fatto ricorso al Collegio arbitrale, o divenuta definitiva la decisione del Collegio arbitrale medesimo, il Ministero delle finanze provvede alla iscrizione a ruolo della somma dovuta per la riscossione nelle forme previste dall'art. 3, comma 1° della legge 6 febbraio 1943-XXI, n. 144.

Per potersi far luogo, come stabilito dall'art. 3, comma 2° della legge predetta, alla deduzione per imposte e tasse già pagate od iscritte a ruolo a carico del debitore, le ditte interessate debbono produrre al Ministero delle finanze una dichiarazione rilasciata dal competente Ufficio delle imposte attestante la differenza tra il carico d'imposta iscritto a ruolo e quello risultante dalla liquidazione in base ai prezzi riveduti, ed una dichiarazione rilasciata dall'Amministrazione appaltante da cui risulti che l'imposta sull'entrata è

stata trattenuta in sede di emissione dei relativi ordini di pagamento e versata in Tesoreria.

Sulla base di tali dichiarazioni il Ministero delle finanze dispone la corrispondente riduzione della somma addebitata.

Quando le ditte debitrici dimostrino di avere provveduto al pagamento delle somme dovute per addebiti disposti dalla Commissione o dal Collegio arbitrale, o mediante versamento in Tesoreria o mediante compensazione sui loro crediti operata dall'Amministrazione dello Stato, il Ministero delle finanze non fa luogo all'iscrizione a ruolo dell'addebito e concede il rimborso o lo sgravio delle corrispondenti quote d'imposta sull'entrata ed imposte dirette.

Le Amministrazioni danno immediata comunicazione al Ministero delle finanze dei pagamenti che le ditte abbiano eseguito entro il prescritto termine in dipendenza della notificazione della deliberazione della Commissione centrale.

Il presente decreto ha vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordinamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO — DE MARSICO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1943-XXI
Atti del Governo, registro 456, *foglio* 23. — MANCINI

REGIO DECRETO 2 febbraio 1943-XXI, n. 146.

Istituzione temporanea del Tribunale militare territoriale di Firenze.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 7 del R. decreto 9 settembre 1941-XIX, n. 1022;

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, d'intesa con il Ministro per la grazia e giustizia e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

(*Istituzione del Tribunale militare territoriale di Firenze*).

Per la durata dell'attuale stato di guerra e fino a sei mesi dopo la cessazione di esso, è istituito il Tribunale militare territoriale di Firenze.

Art. 2.

(*Competenza del Tribunale*).

La circoscrizione territoriale del Tribunale militare, istituito a norma dell'articolo precedente, comprende le provincie di Ancona, Arezzo, Ascoli Piceno, Firenze, Grosseto, Macerata, Perugia e Siena.

Art. 3.

(*Inizio del funzionamento del Tribunale*)

Il Ministro per la guerra stabilirà, con sua determinazione, la data dalla quale dovrà cominciare a funzionare il Tribunale militare territoriale di Firenze.

Tuttavia, per i procedimenti relativamente ai quali, anteriormente alla data stabilita a norma del comma precedente, sia stata pronunziata sentenza di rinvio a giudizio o fatta richiesta di citazione per il giudizio, rimane ferma la competenza ai sensi delle disposizioni preesistenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *aprile* 1943-XXI
Atti del Governo, registro 456, *foglio* 7. — MANCINI

RELAZIONE e R. DECRETO 11 marzo 1943-XXI, n. 147.

12ª Prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1942-43.

Relazione dell'Eccellenza il Ministro Segretario di Stato per le finanze alla Maestà del RE IMPERATORE, in udienza dell'11 marzo 1943-XXI, sul decreto che autorizza una 12ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1942-43.

MAESTA'

Per fronteggiare talune imprevedibili esigenze, si rende necessario stanziare appositi fondi in bilancio, ripartiti nei seguenti stati di previsione della spesa:

Ministero delle finanze	L.	959.500
Ministero dell'educazione nazionale	»	200.000
Ministero dell'interno	»	230.000
Ministero guerra	»	200.000
Totale	L.	1.589.500

A ciò si provvede mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1942-43, a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla contabilità generale dello Stato, come al decreto che ho l'onore di sottoporre alla Augusta sanzione di Vostra Mastà Imperiale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923-II, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1942-43 sono disponibili lire 19.077.680;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 356 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1942-43, è autorizzata una dodicesima prelevazione nella somma di lire 1.589.500 (un milione cinquecento ottantanovemila e cinquecento) da inscriversi ai sottoindicati capitoli degli stati di previsione seguenti:

Ministero delle finanze:

Cap. n. 43. — Spese casuali della Presidenza del Consiglio dei Ministri . .	L.	275.000
Cap. n. 44. — Funzioni pubbliche e feste governative	»	80.000
Cap. n. 417 septies - (di nuova istituzione). — Contributo straordinario alle Colonie dei « Giovani lavoratori » . . .	»	604.500

Ministero dell'educazione nazionale:

Cap. n. 111. — Spese per il funzionamento dei Regi osservatori, ecc. . . .	L.	150.000
Cap. n. 150. — Assegni fissi e contributi ad enti, istituti, ecc.	»	50.000

Ministero dell'interno:

Cap. n. 53. — Stabilimento termale di Acqui per gli indigenti Spese di funzionamento, ecc.	L.	230.000

Ministero della guerra:

Cap. n. 48. — Sovvenzioni alla Casa Umberto I in Turate pei veterani, ecc.	L.	200.000
Totale . . .	L.	1.589.500

Questo decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1943-XXI
Atti del Governo, registro 456, *foglio* 10. — MANCINI

REGIO DECRETO 11 marzo 1943-XXI, n. 148.

Variazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1942-43, per stipendi e pensioni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Viste le leggi 23 giugno 1942-XX, n. 695, 21 giugno 1942-XX, n. 694, e 1° giugno 1942-XX, n. 667;

Visto l'art. 41, primo comma, del R. decreto 18 novembre 1923-II, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri: delle finanze, dell'Africa Italiana e dell'educazione nazionale, per l'esercizio finanziario 1942-43, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Ministero delle finanze:

Cap. n. 97. — Assegni fissi al personale in servizio permanente (M.V.S.N.) . .	L.	6.500.000

Ministero dell'Africa Italiana:

Cap. n. 1. — Personale di ruolo, ecc. - Stipendi ed assegni vari, ecc.	L.	1.200.000

Ministero dell'educazione nazionale:

Cap. n. 55. — Stipendi ed altri assegni al personale di ruolo, ecc.	L.	15.000.000
Cap. n. 186. — Indennità mensile al personale non di ruolo, ecc.	»	7.000.000
Totale . . .	L.	22.000.000

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1943-XXI
Atti del Governo, registro 456, *foglio* 11. — MANCINI

REGIO DECRETO 23 marzo 1943-XXI, n. 149.

Istituzione di Commissari civili in Sicilia e in Sardegna.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Ritenuta la necessità di coordinare i servizi civili nelle provincie siciliane e sarde, in relazione allo stato di guerra e alle esigenze di carattere militare nelle provincie stesse;

Veduto l'art. 2, n. 2, della legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione in guerra;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle dipendenze del Comando militare della Sicilia è istituito un Commissario straordinario per gli affari civili, che è nominato fra i funzionari della Amministrazione dell'interno di grado non inferiore al 4°

Analogamente è provveduto presso il Comando militare della Sardegna.

Art. 2.

I Commissari straordinari per gli affari civili curano il collegamento dei Comandi militari nelle due isole con le autorità civili, per il coordinamento dei servizi civili in relazione allo stato e alle esigenze militari.

Art. 3.

Con decreto del Ministro per l'interno sarà provveduto alla nomina dei due Commissari straordinari.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo a quello della sua data.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1943-XXI
Atti del Governo, registro 456, *foglio* 8. — MANCINI

REGIO DECRETO 11 febbraio 1943-XXI, n. 150.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giuseppe d'Arimatea, in Partinico (Palermo).

N. 150. R. decreto 11 febbraio 1943, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Monreale in data 11 febbraio 1942-XX, relativo alla erezione della parrocchia di San Giuseppe d'Arimatea, in Partinico (Palermo).

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *marzo* 1943-XXI

REGIO DECRETO 11 febbraio 1943-XXI, n. 151.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Giovanni, in frazione Pellaro del comune di Reggio Calabria.

N. 151. R. decreto 11 febbraio 1943, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Giovanni, in frazione Pellaro del comune di Reggio Calabria, e la medesima viene autorizzata ad accettare la donazione disposta, a suo favore, da Monsignor Giuseppe Cognata, e consistente in un fabbricato situato in Reggio Calabria, frazione Pellaro, località San Giovanni, atrio antistante e retrostante, con tutti gli accessori, annessi, connessi ed arredi, descritto e valutato L. 7000.

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *marzo* 1943-XXI

REGIO DECRETO 26 febbraio 1943-XXI.

Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 147, riguardante l'organizzazione della Marina mercantile per il tempo di guerra;

Visto il R. decreto-legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 229, convertito nella legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1145, con modificazioni, contenente disposizioni speciali sui trasporti terrestri e marittimi;

Visto il R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 748, riguardante requisizione e noleggio di naviglio mercantile per le esigenze delle Forze armate;

Vista la legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1154, relativa alle norme sulla requisizione del naviglio mercantile;

Visto il R. decreto 7 novembre 1942-XXI, n. 1515, riguardante classificazione del Regio naviglio;

Visto il decreto del Capo del Governo 21 aprile 1937-XV, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1937-XV, riguardante autorizzazione a requisire o noleggiare naviglio mercantile da inscrivere temporaneamente nel quadro del naviglio da guerra;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il seguente naviglio mercantile, requisito per le esigenze delle Forze armate, è temporaneamente inscritto nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, a decorrere dall'ora e dalla data a fianco di ognuno indicata:

Motoveliero *San Giuseppe D.*, di stazza lorda tonnellate 59,06, iscritto al n. 374 delle matricole del Compartimento marittimo di Gaeta: dalle ore 12 del 27 dicembre 1942;

Motoveliero *Nora*, di stazza lorda tonn. 96,69, iscritto al n. 881 delle matricole del Compartimento marittimo di Napoli: dalle ore 12 del 6 gennaio 1943;

Motoveliero *Amabile Carolina*, di stazza lorda tonnellate 88,80, iscritto al n. 515 delle matricole del Compartimento marittimo di Trapani: dalle ore 15 del 21 dicembre 1942;

Motoveliero *Salvatore Padre*, di stazza lorda tonnellate 140,08, iscritto al n. 635 delle matricole del Compartimento marittimo di Livorno: dalle ore 18 del 5 gennaio 1943;

Motoveliero *Nicola Lo Porto*, di stazza lorda tonnellate 80,71, iscritto al n. 491 delle matricole del Compartimento marittimo di Porto Empedocle: dalle ore 8 del 24 dicembre 1942;

Motoveliero *Andrea D.*, di stazza lorda tonn. 60,32, iscritto al n. 1010 delle matricole del Compartimento marittimo di Genova: dalle ore 16 del 24 dicembre 1942;

Motoveliero *S. Matteo*, di stazza lorda tonn. 50,82, iscritto al n. 768 delle matricole del Compartimento marittimo di Napoli: dalle ore 8 del 12 dicembre 1942;

Motoveliero *Marietta G.*, di stazza lorda tonn. 95,93, iscritto al n. 43 delle matricole del Compartimento marittimo di Messina: dalle ore 16 dell'11 dicembre 1942;

Motoveliero *Antonio Padre*, di stazza lorda tonnellate 118,02, iscritto al n. 189 delle matricole del Compartimento marittimo di Salerno: dalle ore 8 del 13 dicembre 1942;

Motoveliero *Madre delle Grazie*, di stazza lorda tonn. 135,65, iscritto al n. 400 delle matricole del Compartimento marittimo di Siracusa: dalle ore 15 dell'11 dicembre 1942;

Motoveliero *Saverio Giardina*, di stazza lorda tonnellate 85,85, iscritto al n. 246 delle matricole del Compartimento marittimo di Siracusa: dalle ore 12 del 12 dicembre 1942;

Motoveliero *Domenico Padre*, di stazza lorda tonnellate 66,70, iscritto al n. 431 delle matricole del Compartimento marittimo di Porto Empedocle: dalle ore 12 del 17 dicembre 1942;

Motoveliero *S. Giuseppe*, di stazza lorda tonnellate 67,49, iscritto al n. 193, delle matricole del Compartimento marittimo di Palermo: dalle ore 8 del 2 dicembre 1942;

Motoveliero *Esmeralda*, di stazza lorda tonn. 146,29, iscritto al n. 156 delle matricole del Compartimento marittimo di Catania: dalle ore 17 del 3 dicembre 1942;

Motoveliero *Lina*, di stazza lorda tonn. 82,07, iscritto al n. 47 delle matricole del Compartimento marittimo di Messina: dalle ore 12 del 1° dicembre 1942;

Motoveliero *Alda* di stazza lorda tonn. 87,51, iscritto al n. 4 delle matricole del Compartimento marittimo di Sussa: dalle ore 9 del 1° dicembre 1942;

Motoveliero *Regina dell'Adriatico*, di stazza lorda tonn. 160,66, iscritto al n. 168 delle matricole del Compartimento marittimo di Trieste: dalle ore 10 del 7 dicembre 1942;

Motoveliero *Nino Bixio*, di stazza lorda tonn. 55,92, iscritto al n. 529 delle matricole del Compartimento marittimo di Rimini: dalle ore 10 del 24 dicembre 1942;

Motoveliero *L'Angelo Raffaele*, di stazza lorda tonnellate 73,90, iscritto al n. 927 delle matricole del Compartimento marittimo di Porto Empedocle: dalle ore 18 del 13 dicembre 1942;

Motoveliero *Rosalia*, di stazza lorda tonn. 53,75, iscritto al n. 1315 delle matricole del Compartimento marittimo di Torre del Greco: dalle ore 8 del 4 dicembre 1942;

Motoveliero *Carolina*, di stazza lorda tonn. 67,82, iscritto al n. 124 delle matricole del Compartimento marittimo di Reggio Calabria: dalle ore 8 del 9 dicembre 1942;

Pirocisterna *Sarno*, di stazza lorda tonn. 46,03, iscritta al n. 368 delle matricole del Compartimento marittimo di La Spezia: dalle ore 8 del 3 novembre 1941;

Piroscafo *Principessa Giovanna*, di stazza lorda tonn. 8.955,03, iscritto al n. 1170 delle matricole del Compartimento marittimo di Genova: dalle ore zero del 1° gennaio 1943;

Brigantino con motore ausiliario da traffico *Ardito*, di stazza lorda tonn. 120,25, iscritto al n. 453 delle matricole del Compartimento marittimo di Trapani: dalle ore 16 del 12 dicembre 1942;

Goletta con motore ausiliario *Maria del Carmine*, di stazza lorda tonn. 89,31, iscritta al n. 61 delle matricole del Compartimento marittimo di Fiume: dalle ore 17 dell'11 dicembre 1942;

Goletta da carico con motore ausiliario *Stefano M.*, di stazza lorda tonn. 68,99, iscritta al n. 1247 delle matricole del Compartimento marittimo di Genova: dalle ore 12 del 9 dicembre 1942;

Motoveliero *Viardina*, di stazza lorda tonn. 135,26, iscritto al n. 628 delle matricole del Compartimento marittimo di Rimini: dalle ore 10 del 23 gennaio 1943;

Motoveliero *Antonio Feola*, di stazza lorda tonnellate 55,35, iscritto al n. 440 delle matricole del Compartimento marittimo di Gaeta: dalle ore 8 del 29 gennaio 1943;

Motopesca *Maria Cristina*, di stazza lorda tonnellate 12,27, iscritta al n. 438 del registro galleggianti del Compartimento marittimo di Cattolica: dalle ore 18 del 23 gennaio 1943.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

ARTURO RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1943-XXI
Registro n. 4 Marina, foglio n. 242.

(1089)

BANDO DEL DUCE, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 28 marzo 1943-XXI.
Funzionamento dei Tribunali militari di guerra.

IL DUCE
PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO
COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI
SU TUTTE LE FRONTI

Visti gli articoli 17 e 20 del Codice penale militare di guerra;

Ordina:

Art. 1.

Gli alunni delle cancellerie giudiziarie militari, destinati al Tribunale Supremo militare di guerra o ai Tribunali militari di guerra, qualora siano ufficiali in congedo delle Forze armate dello Stato, sono richiamati in servizio militare con il grado rivestito nelle armi o corpi di appartenenza, ed esercitano presso i Tribunali predetti le funzioni di cancelliere giudiziario militare.

Art. 2.

Il presente bando è pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dal Quartier generale delle Forze armate
addì 28 marzo 1943-XXI

MUSSOLINI

(1173)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1943-XXI.

Disciplina della produzione, confezione ed immissione al consumo dei condimenti.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sull'organizzazione della Nazione in guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385, contenente disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e dei consumi dei generi alimentari in periodo di guerra;

Visto il decreto Ministeriale 17 giugno 1942-XX sulla disciplina della produzione, dell'approvvigionamento, della destinazione, distribuzione e immissione al consumo dei prodotti conservati per l'alimentazione umana;

Visto il decreto Ministeriale 4 luglio 1942-XX contenente disposizioni circa il divieto di immettere al consumo nuovi prodotti alimentari conservati compresi i condimenti;

Considerata l'opportunità di disciplinare la produzione, la confezione e la immissione al consumo dei condimenti;

Decreta:

Art. 1.

La fabbricazione dei condimenti è consentita soltanto per i tipi qui appresso indicati:

Condimento tipo A: a base di concentrato di pomodoro, olio di olive, verdure, aromi;

Condimento tipo B: a base di concentrato di pomodoro, ritagli di carne magra, grassi animali, verdure, aromi;

Condimento tipo C: a base di estratti alimentari, verdure, grassi e aromi.

La composizione centesimale, i dati analitici, i requisiti igienici e di conservabilità dei suddetti condimenti sono indicati nell'allegato n. 1 del presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 2 del decreto 17 giugno 1942-XX può essere consentita per determinati quantitativi dei seguenti condimenti:

Condimento tipo D (conserva di pomodoro con verdura e aromi): a base di concentrato di pomodoro, verdure e aromi;

Condimento tipo E (salsa agrodolce): a base di concentrato di pomodoro, verdure, aceto, zucchero e droghe.

La composizione centesimale, i dati analitici, i requisiti igienici e di conservabilità dei suddetti prodotti sono indicati nell'allegato n. 2 del presente decreto.

Art. 3.

Le confezioni ammesse sono soltanto quelle in recipienti di vetro a chiusura ermetica. Potrà essere consentita, ad eccezione per la salsa agrodolce, la confezione in recipienti di lamierino verniciato, il cui tipo risulti approvato dall'Istituto superiore di sanità del Ministero dell'interno.

Art. 4.

Sui recipienti ed involucri contenenti i condimenti di cui ai precedenti articoli, oltre alle indicazioni richieste dall'art. 6 del decreto 17 giugno 1942-XX, saranno riportati la lettera distintiva del tipo di condimento, la rispettiva composizione centesimale e i dati analitici.

Art. 5.

Le denuncie, di cui all'art. 5 del decreto 17 giugno 1942-XX sono richieste anche per i condimenti. Esse, anzichè quindicinali, come previsto dal detto decreto, saranno mensili e saranno presentate entro il 5 di ogni mese; conseguentemente la Soc. an. Importazione ed esportazione bestiame comunicherà al Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro il 10 dello stesso mese il riassunto delle produzioni di ciascun stabilimento e le disponibilità totali dei prodotti stessi.

Art. 6.

Le domande prescritte dall'art. 3 del decreto 17 giugno 1942-XX dovranno essere trasmesse improrogabilmente entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Decaderanno dal diritto di continuare la lavorazione le ditte che non avranno presentato la domanda nei termini e nei modi prescritti.

Art. 7.

A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto è vietata la fabbricazione di condimenti di tipo diverso da quelli ammessi.

Entro dieci giorni dalla predetta data i produttori di condimenti, gli importatori, i grossisti e i depositari a qualsiasi titolo di tali prodotti dovranno denunciare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste i prodotti stessi indicando i quantitativi divisi per confezioni di peso e qualità diverse e i prezzi di vendita relativi.

I produttori indicheranno in tale denuncia anche le materie prime e i semilavorati predisposti per fare i condimenti, che rimarranno vincolati a disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 8.

Su disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che può essere data tramite la Confederazione fascista degli industriali, le ditte sono tenute a spedire i condimenti prodotti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei quantitativi e alle destinazioni che saranno di volta in volta indicate. Nel caso che il Ministero stesso intenda passare alla distribuzione contingentata, la Confederazione fascista degli industriali è incaricata dell'approvvigionamento e della destinazione dei condimenti in base ad appositi piani nazionali di assegnazione approvati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

L'immissione al consumo dei contingenti provinciali viene effettuata in base a piani di distribuzione disposti dagli Uffici provinciali di distribuzione ed approvati dalle Sezioni provinciali dell'alimentazione.

Art. 9.

Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9 del decreto 17 giugno 1942-XX con le modifiche di cui è cenno negli articoli precedenti, sono estese ai condimenti.

Art. 10.

Le infrazioni alle disposizioni del presente decreto sono punibili ai sensi della legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645, e del R. decreto-legge 11 giugno 1942-XX, n. 584.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 marzo 1943-XXI

Il Ministro: PARESCHI

ALLEGATO 1.

Composizione dei condimenti indicati nell'art. 1 del decreto 31 marzo 1943-XXI

Condimento tipo A: a base di concentrato di pomodoro, olio di oliva, verdure e aromi.

Composizione centesimale:
doppio concentrato di pomodoro, 35 %;
verdure, 48 %;
aromi, 4 %;
olio di oliva, non meno del 10 %;
cloruro di sodio, non più del 3 %.

Dati analitici:
residuo totale minimo, 25 %;
olio di oliva, non meno del 10 %;
cloruro di sodio, non più del 3 %.

Condimento tipo B: a base di concentrato di pomodoro, ritagli di carne magra, grassi animali, verdure e aromi.

Composizione centesimale:
doppio concentrato di pomodoro, 35 %;
ritagli di carne magra (1), 15 %;
grassi animali, 10 %;
verdure, 31 %;
aromi, 4 %;
cloruro di sodio, non più del 5 %.

Dati analitici:
residuo totale minimo, 30 %;
grassi animali, 10 %;
azoto non meno dell'1 %;
cloruro di sodio non più del 5 %.

Condimento tipo C: a base di estratti alimentari, verdure, grassi e aromi.

Composizione centesimale:
estratti alimentari, 60 %;
verdure, 36 %;
grassi animali o vegetali, 2 %;
aromi, 2 %.

Dati analitici:
residuo totale minimo, 50 %;
azoto totale, non meno del 5 %;
cloruro di sodio, non più del 25 %.

N. B. — Gli estratti alimentari sono quelli previsti dal decreto Ministeriale 3 novembre 1942-XXI (*Gazzetta Ufficiale* del 20 detto mese)

I prodotti di cui sopra dovranno rispondere alle seguenti condizioni:

a) resistenza in termostato 37° per almeno 20 giorni;

b) inesistenza di sostanze antifermentative e di sostanze coloranti.

Nota. — E' ammessa una tolleranza del 10 % in più o in meno dei componenti ad esclusione dell'olio e del cloruro di sodio, fermi restando i dati analitici.

---

(1) La carne da impiegarsi non dovrà essere così finemente triturata da passare attraverso al setaccio n. 3 della serie normale di laboratorio. I ritagli di carne magra debbono provenire da carni sane commestibili e non possono comprendere tendini, cartilagini e parti di visceri.

ALLEGATO 2.

Composizione dei condimenti indicati nell'art. 2 del decreto 31 marzo 1943-XXI

Condimento tipo D: a base di concentrato di pomodoro, verdura e aromi:

Composizione centesimale:
doppio concentrato di pomodoro, 35 %;
verdure, 55 %;
aromi, 5 %;
cloruro di sorio, non più del 5 %.

Dati analitici:
residuo totale minimo, 30 %;
cloruro di sodio, non più del 5 %.

Condimento tipo E (salsa agrodolce): a base di concentrato di pomodoro, verdure, aceto, zucchero e droghe:

Composizione centesimale:
doppio concentrato di pomodoro, 54 %;
zucchero aggiunto, 12 %;
ortaggi vari mondati, 20 %;
aceto di vino, 12 %;
cloruro di sodio aggiunto, 1,8 %;
droghe ed essenze, 0,2 %.

Dati analitici:
residuo secco a 100°, non meno di 30 %;
zuccheri totali calcolati come invertito, non meno di 20 %;
acidità totale come acido citrico cristallizz. non più del 2%;
acidità totale in acido acetico, non più dell'1 %;
cloruro di sodio totale, non più del 4 %;
ceneri dedotto il cloruro di sodio, non più dell'1,30 %.

I prodotti di cui sopra dovranno rispondere alle seguenti condizioni:

a) resistenza in termostato 37° per almeno 20 giorni;

b) inesistenza di sostanze antifermentative e di sostanze coloranti.

Nota. — E' ammessa una tolleranza del 10 % in più o in meno dei componenti ad esclusione del cloruro di sodio, fermi restando i dati analitici.

(1170)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riassunto del provvedimento P. 661 del 25 marzo 1943-XXI relativo al prezzo dell'olio di crisalide

Sulla base del prezzo di L. 140 stabilito per ogni quintale di crisalidi non sgrassate franco filanda, il Ministero delle corporazioni, con provvedimento P. 661 del 25 marzo c. a., ha fissato in L. 700 al quintale il prezzo dell'olio di crisalide franco stabilimento produttore.

(1175)

Avviso di rettifica

Nel provvedimento P. 628 relativo ai tipi e prezzi delle passamanerie — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 in data 24 febbraio 1943-XXI — il termine di vendita dei passamani non tipo da parte di commercianti grossisti deve intendersi stabilito *al 30 aprile* 1943-XXI.

(1171)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Revoca della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Moncalvo (Asti)

Con decreto Ministeriale 18 marzo 1943-XXI la zona venatoria di ripopolamento e cattura di Moncalvo (Asti), della estensione di ettari 600, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 10 agosto 1939-XVII, è revocata.

Ai sensi dell'art. 55 del succitato testo unico, tale zona viene trasformata — per l'annata venatoria 1943-44 — in riserva di caccia a favore degli iscritti alla Sezione o alle Sezioni cacciatori nei cui territori sono situati i terreni costituenti la zona stessa.

(1145)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati di rendita di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*).

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO d'iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 3,50 % (1906)	820062	Caruso Sebastiano fu Lorenzo, dom. a Napoli, ipotecato a favore dello Stato per supplemento di cauzione dovuta dal titolare . . . . . . L.	35 —
Id.	762809	Veneziano Francesco fu Antonio, dom. a Cersosimo, vincolato per cauzione del titolare . . . »	7 —
P. R. 3,50 %	349416	Fazio Tommaso fu Antonino, dom. a Porto Empedocle (Agrigento), ipotecato per cauzione dovuta dal titolare . »	406 —
Id.	442334	Chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista in Costarainera (Imperia) . . . . . »	35 —
Prest. Naz. 5 % (1915)	38206 Solo per la proprietà	Piva Annunzio e Leonida fu Pietro, minori, sotto la patria potestà della madre Franzini Irene fu Gabriele vedova di Piva Pietro, dom. a Cremona, con usufrutto vitalizio a favore della stessa Franzini Irene fu Gabriele ved. Piva . . . . »	220 —
Cons. 3,50 % (1906)	799127 Solo per la proprietà	Lanna Flora di Nicola, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. in Caivano (Napoli), con usufrutto a Lanna Michele fu Nicola . . »	105 —
Id.	241527	Fabbri Eugenia di Ulisse, nubile, dom. in Bologna, vincolato per reddito militare, per il matrimonio da contrarsi dalla titolare col tenente Mentasti Dante di Carlo. »	1400 —
Id.	243659	Fabbri Eugenia di Ulisse, nubile, dom. in Bologna, vincolato come parte della dote costituita alla titolare per il matrimonio da contrarre con Mentasti Dante di Carlo . . »	490 —
Id.	721959	De Luca Marianna di Giuseppe, moglie di Mancuso Francesco, dom. in Ioppolo (Catanzaro), vincolato per dote. »	21 —
P. R. 3,50 %	366418	Giachino Prezzolina fu Stefano ved. di Perotto Andrea, assente rappresentata dalle figlie Perotto Maria, Lucia e Angiolina sorelle fu Andrea, dom. a Torino . . »	154 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 19 novembre 1942-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(4418)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico** Elenco n. 19.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
B. T. 5% (1950) Serie 36ª	7	Capitale 6.000 —	Boari Ugo di Sante, interdetto sotto la tutela della moglie Brunelli *Virginia-Adele* fu Enrico, dom. a Rivalta di Rovigo (Mantova)	Boari Ugo di Sante, interdetto sotto la tutela della moglie Brunelli *Adele-Virginia* fu Enrico, ecc., come contro.
Consol. 3,50% (1906)	569454	745 50	*Paccagnino Annetta* fu Giuseppe, moglie di Raspi Achille, dom. in Novara, con annotazione di vincolo dotale.	*Paccagnini Maria-Anna* fu Giuseppe, ecc., come contro.
Id.	719878	700 —	*Navarrini Umberto* fu Michele, dom. in Roma.	*Navarini Carlo-Vittorio-Umberto*, ecc., come contro
Id.	719879	175 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	811008	1.400 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50% (1934)	272767	420 —	Bergamasco *Luigia* fu Carlo, ved. Costa Giovanni, dom. a Cerro Tanaro (Alessandria).	Bergamasco *Emilia-Luigia* fu Carlo, ecc., come contro.
Id.	109783	210 —	Hermann *Angelo* fu *Giosuè*, dom. a Torre Pellice (Torino).	Hermann *Angelo-Giuseppe* fu *Alessandro-Giosuè*, ecc., come contro.
Id.	425763	112 —	Ippolito *Gesualdo* fu Tommaso, minore sotto la patria potestà della madre d'Elia *Luisa* ved. Ippolito, dom. a Marano (Napoli).	Ippolito *Gesualda* fu Tommaso, minore sotto la patria potestà della madre d'Elia *Luigia* ecc., come contro.
P. R. 3,50%	179029	21 —	Bacchetti *Giuseppe-Battista, Zeno-Battista* e Maria Maddalena fu Bortolo, minori sotto la patria potestà della madre Lazzari Angela fu Giuseppe, ved. di Bacchetti Bortolo, dom. in Ono Degno (Brescia), con usufrutto a favore di quest'ultima.	Bacchetti *Battista, Battista Zeno* e Maria Maddalena fu Bortolo, ecc., come contro.
Id.	339140	70 —	Gallo *Francesco* di *Alessandro*, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Castelnuovo Calcea (Alessandria).	Gallo *Franceschina* di *Pietro Alessandro*, minore ecc., come contro.
Id.	346224	24,50	Come sopra	Come sopra.
Id.	316977	525 —	*Formenti Paolina fu Valerio, moglie di Manzoni Giuseppe, dom. a S. Angelo Lodigiano (Milano), con annotazione di vincolo dotale giusta decreto 19 dicembre 1924 del Tribunale di Milano*	*Manzoni Giuseppe fu Carlo, dom. a S. Angelo Lodigiano, con annotazione di ipoteca a garanzia della controdote costituita dal titolare alla moglie signora Formenti Paolina fu Valerio, ai sensi del decreto 19 dicembre 1924 del Tribunale di Milano.*
Id.	29296	136,50	Ventura Giovanni fu Pietro, dom. a Cornale (Pavia), vincolata d'usufrutto vitalizio a favore di Baldi *Santina* fu Giovanni, ved. di Ventura *Domenico*, dom. a Cornale (Pavia).	Come contro, vincolata d'usufrutto vitalizio a favore di Baldi *Maria-Teresa-Santina* fu Giovanni, ved. di Ventura *Carlo-Domenico*, dom. a Cornale (Pavia).
Id.	480601	136,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	34732	122,50	*Lacomant* Maria fu Antonio, ved. di Ermenegildo Bergazzi, dom. a Morfasso (Piacenza).	*Saccomani* Maria fu Antonio, ecc., come contro.
Id.	413553	164,50	Filippino Agostina o Angiolina fu *Giovanni-Pietro*, minore sotto la tutela di Filippino Vincenzo fu Antonio, dom. a Bra (Cuneo).	Filippino Agostina o Angiolina fu *Pietro-Giovanni*, minore, ecc., come contro.
Id.	489085	175 —	Spinnato *Letteria* fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Brigandi Sebastiana, dom. in S. Stefano di Camastra (Messina).	Spinnato *Letterio* fu Giuseppe, ecc., come contro.

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P. R. 3,50 %	16804	73,50	Roncalli Clotilde fu Ernesto, minore sotto la patria potestà della madre Costa *Lucia* fu Sereno, ved. Roncalli, con usufrutto a Costa *Lucia* fu Sereno, ved. di Roncalli Ernesto, dom. a Milano.	Come contro, minore sotto la patria potestà della madre Costa *Ida-Maria-Lucia* fu Sereno, ved Roncalli, con usufrutto a Costa *Ida-Maria-Lucia* fu Sereno, ecc., come contro.
Id	16805	73,50	Roncalli *Catterina* fu Ernesto, minore, ecc., come sopra.	Roncalli *Giulia*, ecc., come sopra.
Id	376545	105 —	Roncalli Clotilde fu Ernesto, ecc., come sopra, senza usufrutto.	Roncalli Clotilde, ecc., come sopra, senza usufrutto
Id.	376546	105 —	Roncalli *Catterina* fu Ernesto, minore sotto la patria potestà della madre Costa *Lucia* fu Sereno, ved. Roncalli Ernesto, dom. a Milano.	Roncalli *Giulia* fu Ernesto, minore sotto la patria potestà della madre Costa *Ida-Maria-Lucia* fu Sereno, ecc., come contro.
Id.	452571	1.225 —	Sarmiento Francesco fu Settimio, dom. in Roma.	Sarmiento Francesco fu Settimio, *interdetto sotto la tutela dell'avv. Salvatori Giacomo fu Ferdinando* dom in Roma.
Id.	357317	287 —	De Vito *Nina* fu Aniello, minore sotto la patria potestà della madre Iannicelli Maria, ved. di De Vito Aniello, dom. a Castrovillari (Cosenza)	De Vito *Nimicia* fu Aniello, ecc., come contro.
Id.	383205	140 —	Odasso Luigi di Angelo Giuseppe, dom. a Torino, con usufrutto vitalizio congiuntivo e cumulativo a favore di Briozzo *Elena* Clotilde fu Giovanni Battista e Odasso Angelo Giuseppe fu Michele, coniugi, dom. a Torino.	Come contro, con usufrutto vitalizio congiuntivo e cumulativo a favore di Briozzo *Ellena* Clotilde fu Giovanni Battista, ecc, come contro.
Id.	383206	140 —	Odasso Ettore di Angelo Giuseppe, dom. a Toirano (Savona), con usufrutto come sopra	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	383208	140 —	Odasso Ernesto di Angelo Giuseppe, dom. a Torino, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Consol. 3,50 % (1906)	158181	280 —	*Delbalzo Maddalena* di Pietro, moglie di Cerisola Giovanni Battista fu Antonio, dom. a *Spezia* (Genova).	*Del Balzo Antonia-Maddalena* di Pietro, moglie di Cerisola Giovanni Battista fu Antonio, dom a *La Spezia* (Genova)
Id.	228549	350 —	Del Balzo *Maddalena* fu Pietro, moglie di Cerisola Giovanni Battista, dom. in Pegazzano frazione di *Spezia* (Genova)	Del Balzo *Antonia-Maddalena* fu Pietro, moglie di Cerisola Giovanni Battista, dom in Pegazzano frazione di *La Spezia* (Genova).
Rendita 5 %	121041	695 —	Intrieri Attilio-Rocco, Pasquale, Giovanni e *Armanna* fu Annunziato, quest'ultima minore sotto la patria potestà della madre Milito Maria Rosaria fu Antonio, ved di Intrieri Annunziato, tutti eredi indivisi del padre, dom. a Lappano (Cosenza) L'usufrutto vitalizio spetta a Milito Maria Rosaria fu Antonio, ved. di Intrieri Annunziato.	Intrieri Attilio-Rocco, Pasquale, Giovanni e *Ermanna* fu Annunziato, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 27 febbraio 1943-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(771)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Elenco di obbligazioni del Debito redimibile 4,75 %, di serie prima, acquistate per l'ammortamento in conto per l'esercizio 1938-1939, dalla Direzione generale del Tesoro - Portafoglio dello Stato. (Art. 158 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298).

TITOLI UNITARI

Dal	al	quant.	Dal	al	quant.
25	—	1	5041	5046	6
64	—	1	5048	5049	2
226	228	3	5060	—	1
242	—	1	5157	—	1
273	276	4	5451	5452	2
278	280	3	5471	—	1
510	—	1	5516	—	1
558	560	3	5525	—	1
780	—	1	5527	—	1
852	—	1	5541	—	1
1030	—	1	5546	—	1
1176	—	1	5580	—	1
1197	—	1	5590	—	1
1207	—	1	5592	—	1
1243	—	1	5727	—	1
1245	—	1	6009	—	1
1746	—	1	6257	—	1
1749	—	1	6260	—	1
3894	—	1	10872	—	1
4248	—	1	10874	—	1
5034	5035	2	—	—	—

TITOLI DUPLI

Dal	al	quant.	Dal	al	quant.
26347	26348	1	47467	47468	1
26921	26922	1	53107	53108	1
27053	27054	1	53395	53398	2
27223	27226	2	53545	53546	1
31267	31268	1	54119	54122	2
31557	31560	2	54129	54132	2
34415	34416	1	54409	54410	1
35411	35414	2	54591	54600	5
37529	37532	2	69245	69246	1
37899	37902	2	70275	70276	1
44993	44994	1	73253	73254	1
45727	45734	4	76023	76026	2
45737	45738	1	76755	76756	1

TITOLI DECUPLI

Dal	al	quant.	Dal	al	quant.
141331	141340	1	173661	173670	1
150971	150980	1	173891	173900	1
153061	153070	1	175461	175470	1
153581	153600	2	176291	176300	1
159361	159370	1	202301	202310	1
162501	162510	1	202541	202550	1
164031	164040	1	203061	203070	1
164751	164760	1	203721	203750	3
165491	165500	1	213331	213400	7
165791	165800	1	226871	226880	1
172151	172160	1	275381	275390	1

TITOLI VENTUPLI

Dal	al	quant.	Dal	al	quant.
295141	295160	1	347681	347700	1
308121	308140	1	377381	377400	1
308421	308440	1	547401	547420	1
308461	308500	2	—	—	—

TITOLI QUARANTUPLI

Dal	al	quant.	Dal	al	quant.
654241	654360	3	678921	678960	1
674161	674240	2	—	—	—

TITOLI CENTUPLI

Dal	al	quant.	Dal	al	quant.
1518701	1518800	1	—	—	—

Il direttore generale: POTENZA

Il capo della divisione del Gran Libro: GENTILUCCI

(1153)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Castelbuono, in liquidazione, con sede in Castelbuono (Palermo).

Nella seduta tenuta il 6 marzo 1943-XXI dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Castelbuono, in liquidazione, con sede in Castelbuono (Palermo), l'avv. Antonio Di Giovanni è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752.

(1151)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA MARINA

Graduatoria generale del concorso a cinque posti di agente per i fari nel ruolo organico del personale subalterno addetto al servizio dei fari e del segnalamento marittimo.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA MARINA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il decreto Ministeriale 1° novembre 1942, con il quale è stato indetto un concorso per esami e per titoli a 10 posti di agente nel ruolo organico del personale subalterno addetto al servizio dei fari e del segnalamento marittimo;

Visto il decreto Ministeriale 1° marzo 1942, con il quale i suddetti posti messi a concorso sono stati ridotti a cinque, essendo stato uguale numero di posti accantonato in favore di coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Visti gli atti della Commissione giudicatrice del concorso stesso e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso per cinque posti di agente per i fari indetto con il decreto Ministeriale 1° novembre 1942:

Num. d'ordine	NOME E COGNOME	Somma dei voti riportati nelle prove scritte	PUNTI AGGIUNTI PER				Voto finale di graduatoria
			Servizio militare nel C. R. E. M.	Conoscenza arte meccanica	Servizio da avventizio ai fari	Qualifica di figlio ed orfano di agente dei fari	
1	Malluzzo Armando, motorista	14	—	6	32	—	52
2	Sterza Mario	15,5	7,8	12	—	—	35,30
3	Battaglini Mario	15	5,8	2	5,2	—	28
4	Zennaro Mario, motorista	15,5	5	6	—	—	26,50
5	Cicione Francesco, motorista	18	—	8	—	—	26
6	Porta Antonio, orfano fanalista	14	5,1	—	4,4	2	25,50
7	Aggio Walter	18	6,8	—	—	—	24,80
8	Di Maria Salvatore, orfano fanalista	14	6,6	—	—	2	22,60
9	Provenzali Adilio	14,5	5,7	2	—	—	22,20
10	Pieruzzi Pierino	15	5,6	—	—	—	20,60
11	Di Bianco Luigi	14	—	2	4	—	20
12	Tesei Vittorio	15,5	—	—	—	—	15,5
13	Butelli Biagio, orfano di guerra, invalido di guerra	15	—	—	—	—	15
14	Fontana Giovanni	14,5	—	—	—	—	14,5
15	Lubrani Mario	14	—	—	—	—	14
16	Becherini Aristodemo	14	—	—	—	—	14

Art. 2.

In applicazione delle disposizioni ottenute nelle leggi 21 agosto 1921, n. 1312, Regi decreti-legge 8 maggio 1924, n. 843, 6 giugno 1929, n. 1024, 26 luglio 1929, n. 1397, 3 gennaio 1926, n. 48, 2 dicembre 1935, n. 2111, 21 ottobre 1937, n. 2179, 21 agosto 1937, n. 1542, relativi all'assunzione in servizio degli invalidi di guerra, degli ex combattenti, degli orfani di guerra, dei combattenti in Africa orientale o in servizio militare non isolato all'estero, dei coniugati, la graduatoria di cui al precedente art. 1, agli effetti della nomina è modificata come segue:

Num. d'ordine	NOME E COGNOME	Somma dei voti riportati nelle prove scritte	PUNTI AGGIUNTI PER				Voto finale di graduatoria
			Servizio militare nel C. R. E. M.	Conoscenza arte meccanica	Servizio da avventizio ai fari	Qualifica di figlio ed orfano di agente dei fari	
1	Malluzzo Armando, motorista	14	—	6	32	—	52
2	Sterza Mario	15,5	7,8	12	—	—	35,30
3	Battaglini Mario	15	5,8	2	5,2	—	28
4	Zennaro Mario, motorista	15,5	5	6	—	—	26,50
5	Butelli Biagio, orfano di guerra, invalido di guerra	15	—	—	—	—	15
6	Cicione Francesco, motorista	18	—	8	—	—	26
7	Porta Antonio, orfano fanalista	14	5,1	—	4,4	2	25,50
8	Aggio Walter	18	6,8	—	—	—	24,80
9	Di Maria Salvatore, orfano fanalista	14	6,6	—	—	2	22,60
10	Provenzali Adilio	14,5	5,7	2	—	—	22,20
11	Pieruzzi Pierino	15	5,6	—	—	—	20,60
12	Di Bianco Luigi	14	—	2	4	—	20
13	Tesei Vittorio	15,5	—	—	—	—	15,5
14	Fontana Giovanni	14,5	—	—	—	—	14,5
15	Lubrani Mario	14	—	—	—	—	14
16	Becherini Aristodemo	14	—	—	—	—	14

Art. 3.

In virtù di quanto dispone il precedente art. 2, i sottonotati vincitori del concorso a cinque posti di agente per i fari sono nominati, nell'ordine, a decorrere dal 16 dicembre 1942 volontari nel personale subalterno addetto al servizio dei fari e dei segnalamenti marittimi con l'assegno mensile lordo di L. 365,81:

Malluzzo Armando,
Sterza Mario,
Battaglini Mario,
Zennaro Mario,
Butelli Biagio.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 dicembre 1942-XXI

(1141) p. *Il Ministro*: ARTURO RICCARDI

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.